

<u>t</u>

Procedura ex Delibera 188/2012/E/com

Questioni preliminari di inammissibilità e di improcedibilità del reclamo

Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A.

Deliberazione 22 dicembre 2020 560/2020/E/eel

Articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - inammissibilità del reclamo per ricorso innanzi all'autorità giudiziaria su fattispecie oggetto dell'istanza - identità di fattispecie tra reclamo e ricorso aventi fatti storici diversi - non sussiste.

L'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/e/com prevede che il reclamo debba essere archiviato (tra l'altro) "...nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza...sia stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria...". Tale disposizione mira ad evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità - nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza (giurisdizionale e giustiziale) - si pronuncino, "...anche se in sedi diverse...", sulla medesima fattispecie controversa, "...con possibili contrasti..." (v. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4220/2019).

La "medesima fattispecie" che viene in considerazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9 della Disciplina, presuppone (tra l'altro) che vi sia identità dei fatti storici nel reclamo e nel ricorso - rappresentando gli stessi i "...medesimi fatti giuridicamente rilevanti..." nelle rispettive sedi giustiziale e giudiziaria - non, invece, fattispecie anche simili, ma pur sempre integrate da fatti storici diversi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, sentenza 9 gennaio 2017, n. 36).

Conformi: Deliberazioni 141/2020/E/eel; 552/2019/E/eel; 141/2019/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da Eems Italia S.p.A. nei confronti di Areti S.p.A.

Deliberazione 4 agosto 2020 304/2020/E/eel

Tutela giustiziale di cui alla delibera 188/2012/E/com ed azione per esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del codice civile - incompatibilità - non sussiste.

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità di un reclamo - azionato in sede giustiziale per mancato rispetto dell'obbligo a contrarre (nel caso il contratto di trasporto) - in quanto tale tematica rientrerebbe nell'ambito dell'azione di cui all'articolo 2932 del codice civile "Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto". Infatti, la funzione giustiziale attribuita all'Autorità per la decisione dei reclami presentati contro un gestore di rete non è incompatibile con la funzione giurisdizionale, approntando l'ordinamento i due rimedi come distinti ed alternativi a cui può, indifferentemente, ricorrere l'utente che opera nei settori dell'energia, con l'unico limite della non sovrapponibilità di cui all'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Conforme: Deliberazione 181/2019/E/eel.

Decisione del reclamo presentato da Exergia S.p.A. nei confronti di e- distribuzione S.p.A.

Deliberazione 28 aprile 2020 141/2020/E/eel

Articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - inammissibilità del reclamo

per ricorso innanzi all'autorità giudiziaria su fattispecie oggetto dell'istanza - identità di fattispecie tra reclamo e ricorso aventi petitum sostanziale diverso - non sussiste.

L'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/e/com prevede che il reclamo debba essere archiviato (tra l'altro) "...nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza...sia stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria...". Tale disposizione mira ad evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità - nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza (giurisdizionale e giustiziale) - si pronuncino, "...anche se in sedi diverse...", sulla medesima fattispecie controversa, "...con possibili contrasti..." (v. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4220/2019).

La "medesima fattispecie" che viene in considerazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 9 della Disciplina, presuppone (tra l'altro) che vi sia identità di *petitum* sostanziale tra reclamo e ricorso. Poiché nella fattispecie in sede giustiziale è stata chiesta la condanna del gestore ad un *facere* che non è stato oggetto anche del giudizio civile, tra la fattispecie oggetto del citato giudizio civile e quella della presente sede giustiziale non ricorre la necessaria coincidenza del *petitum* richiesta, per l'archiviazione del reclamo, dall'articolo 3, comma 9 della Disciplina.

Conformi: Deliberazioni <u>560/2020/E/eel</u>; <u>552/2019/E/eel</u>; <u>141/2019/E/eel</u>.

Decisione del reclamo presentato da Spigas S.r.l. (anche per conto di *omissis*) nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e *OMISSIS*

Deliberazione 1° aprile 2020 104/2020/E/gas

Reclamo nei confronti di gestore di rete di trasmissione del gas e del gestore di rete di distribuzione del gas - rivendicazioni economiche rivolte solo verso il gestore di rete di trasmissione del gas - deduzione di fatti e attività relativi al gestore della rete di distribuzione – legittimazione passiva del gestore della rete di distribuzione - sussiste.

Anche nel caso in cui il *petitum* economico del reclamo sia rivolto solo verso il gestore della rete di trasmissione del gas naturale - ma il reclamo sia formalmente indirizzato anche verso gestore della rete di distribuzione e siano dedotti con il reclamo stesso (e, quindi, entrino in valutazione) sia elementi di fatto che adempimenti regolatori rientranti nella competenza del distributore, tra cui - oltre alle operazioni di intervento, messa in sicurezza e ripristino del servizio - certamente gli obblighi previsti per il calcolo del volume di allocazione rispetto ai quali il distributore stesso ha rivendicato "...il rispetto delle indicazioni presenti nel TISG in vigore, come da articolo 9, comma 1 della Del. ARERA n. 229/2012 e s.m.i..." - ricorre la legittimazione passiva e, quindi, è giustificato il coinvolgimento come parte nel procedimento del distributore - anche a tutela dello stesso - in virtù del generale principio di garanzia del diritto di difesa ed al contraddittorio che caratterizza anche la funzione giustiziale (cfr. la sentenza del TAR Lombardia, sez. II., 1372/2017).

Decisione del reclamo presentato da ESPERIA S.p.A. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

Deliberazione 19 dicembre 2019, 552/2019/E/eel

Questioni preliminari dedotte nella fase iniziale del procedimento e non censurate in sede giudiziale - non riproponibilità - subentro operatore nel diritto controverso - prosecuzione del procedimento - articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - archiviazione del reclamo avviato in sede giustiziale solo se attinente a questioni esattamente coincidenti con il procedimentoavviato d'ufficio in sede sanzionatoria.

Non sono riproponibili, in sede di prosecuzione della trattazione del reclamo disposta a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, eccezioni attinenti alla presunta assenza di *petitum* sostanziale nel reclamo o del c.d. pre-reclamo, già dedotte nella fase iniziale del procedimento ed in sede giurisdizionale e non ivi censurate.

Il procedimento di trattazione di un reclamo presentato da un operatore prosegue nei confronti del soggetto subentrato nel diritto controverso fatto valere dall'originario reclamante, se il soggetto subentrante risulta qualificabile come operatore in base al relativo oggetto sociale. L'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com impone l'archiviazione del reclamo se il

procedimento avviato su istanza di parte (in sede giustiziale) e quello avviato d'ufficio (in sede sanzionatoria) attengano a questioni esattamente coincidenti, cioè fondate sugli stessi fatti dai quali potrebbe emergere l'eventuale violazione della medesima disciplina regolatoria.

CONFORMI: Deliberazioni 22 dicembre 2020 <u>560/2020/E/eel</u>; <u>141/2019/E/eel</u>; <u>141/2019/E/eel</u>

Decisione del reclamo presentato da FONTEL S.p.A. nei confronti di E- DISTRIBUZIONE S.p.A. Deliberazione 3 dicembre 2019, 498/2019/E/eel

Articolo 2909 del codice civile - articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - inammissibilità del reclamo per sovrapposizione tutela giurisdizionale e tutela giustiziale - coincidenza anche tra parti del procedimento giurisdizionale e parti della procedura giustiziale - occorre.

L'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com mira ad evitare che l'Autorità giudiziaria e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive funzioni, si pronuncino sulla medesima fattispecie controversa. Tuttavia, in base al principio generale espresso dall'articolo 2909 del c.c., affinché ricorra la sovrapposizione tra tutela giudiziaria e tutela giustiziale occorre che vi sia anche coincidenza tra le partidel procedimento giurisdizionale e le parti della procedura giustiziale, anche se non è necessario che i litiganti assumano la medesima posizione in entrambe le sedi.

Decisione del reclamo presentato da EEMS ITALIA S.p.A. nei confronti di ARETI S.p.A. Deliberazione 14 maggio 2019, 181/2019/E/eel

Tutela giustiziale di cui alla delibera 188/2012/E/com ed azione per esecuzione in forma specifica *ex* articolo 2932 del codice civile – incompatibilità - non sussiste.

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità di un reclamo - azionato in sede giustiziale per mancato

ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Massimario reclami operatori

rispetto dell'obbligo a contrarre (nel caso il contratto di trasporto) - in quanto tale tematica rientrerebbe nell'ambito dell'azione di cui all'articolo 2932 del codice civile "Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto". Infatti, la funzione giustiziale attribuita all'Autorità per la decisione dei reclami presentati contro un gestore di rete non è incompatibile con la funzione giurisdizionale, approntando l'ordinamento i due rimedi come distinti ed alternativi a cui può, indifferentemente, ricorrere l'utente che opera nei settori dell'energia, con l'unico limite della non sovrapponibilità di cui all'articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Decisione del reclamo presentato da ALTERNATIVE S.R.L. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alle pratiche di connessione con codici di rintracciabilità t0006390, t0481277, t0060434 e t0134155

Deliberazione 16 aprile 2019, 141/2019/E/eel

Articolo 3, comma 9 dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - inammissibilità del reclamo azionato anche in rappresentanza di soggetti giuridici differenti - non sussiste in caso di delega alla rappresentanza -inammissibilità del reclamo con medesimi elementi identificativi di altro già deciso fra le stesse parti - sussiste ex ne bis in idem.

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal gestore in relazione alla presentazione di un unico reclamo da parte di "soggetti giuridici differenti" ed in merito a "contestazioni non del tutto identiche", allorché agli atti del procedimento risulti acquisita la delega con la quale altri soggetti abbiano attribuito al reclamante il potere di rappresentanza ai fini del reclamo, considerato, inoltre, che le rispettive analoghe istanze di tutela sono originate dalla medesima causa/problematica tecnica. Qualora un nuovo reclamo presenti i medesimi elementi identificativi - ossia identità di parti, petitum e causa petendi - di precedente reclamo sul quale l'Autorità si sia già espressa con relativa decisione, il nuovo reclamo è inammissibile e deve essere archiviato in virtù del principio generale del c.d. ne bis in idem (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 910/2019).

CONFORMI: Deliberazioni 22 dicembre 2020 <u>560/2020/E/eel</u>; 19 dicembre 2019, <u>552/2019/E/eel</u>; 28 aprile 2020 <u>141/2020/E/eel</u>

Decisione del reclamo presentato dal Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti di edistribuzione S.p.a. e di Alpiq Energia Italia S.p.a.

Deliberazione 8 febbraio 2018, 62/2018/E/eel

Decisione del reclamo - legittimazione all'accesso alla funzione giustiziale del Comune quale ente esponenziale della collettività per utenze di pubblica illuminazione - sussiste - delibera ARG/elt 29/08 - obblighi relativi a determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente prelevata - potere cognitivo dell'Autorità - sussiste.

Ai sensi dell'articolo 112 del Tuel, il Comune si configura quale ente esponenziale degli interessi della collettività rappresentata.

Qualora il Comune non acquisti energia per provvedere alle proprie esigenze, quale persona giuridica - e dunque per una diretta e finale fruizione del servizio - ma agisca come ente esponenziale per ottenere la fornitura di energia per garantire il servizio di illuminazione pubblica (servizio di cui gode la collettività generale, trattandosi di un servizio pubblico indivisibile, di cui non è possibile godere *uti singuli*), l'utente finale, indi, non è il Comune, bensì la collettività di cui il Comune è ente esponenziale.

In tali casi, il Comune è legittimato a promuovere il reclamo innanzi all'Autorità, rivestendo le caratteristiche - in base ai criteri indicati con la delibera 188/2012/E/com - di operatore che agisce contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Rientra nell'ambito della procedura giustiziale di cui alla deliberazione 188/2012/E/com l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dalla delibera ARG/elt 29/08 in tema di determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente prelevata, trattandosi di disciplina regolatoria che si inserisce nell'ambito della normazione sul servizio di dispacciamento ed attuativa di obblighi imposti in attuazione



delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Conforme: Deliberazione 61/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato dal Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti di edistribuzione S.p.a., di Edison Energia S.p.a. e Banca Farmafactoring S.p.a. Deliberazione 8 febbraio 2018, 61/2018/E/eel

Decisione del reclamo - legittimazione all'accesso alla funzione giustiziale del Comune quale ente esponenziale della collettività per utenze di pubblica illuminazione - sussiste - delibera ARG/elt 29/08 - obblighi relativi a determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente prelevata - potere cognitivo dell'Autorità - sussiste.

Ai sensi dell'articolo 112 del Tuel, il Comune si configura quale ente esponenziale degli interessi della collettività rappresentata.

Qualora il Comune non acquisti energia per provvedere alle proprie esigenze, quale persona giuridica - e dunque per una diretta e finale fruizione del servizio - ma agisca come ente esponenziale per ottenere la fornitura di energia per garantire il servizio di illuminazione pubblica (servizio di cui gode la collettività generale, trattandosi di un servizio pubblico indivisibile, di cui non è possibile godere *uti singuli*), l'utente finale, indi, non è il Comune, bensì la collettività di cui il Comune è ente esponenziale.

In tali casi, il Comune è legittimato a promuovere il reclamo innanzi all'Autorità, rivestendo le caratteristiche - in base ai criteri indicati con la delibera 188/2012/E/com - di operatore che agisce contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Rientra nell'ambito della procedura giustiziale di cui alla deliberazione 188/2012/E/com l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dalla delibera ARG/elt 29/08 in tema di determinazione dell'energia elettrica convenzionalmente prelevata, trattandosi di disciplina regolatoria che si inserisce nell'ambito della normazione sul servizio di dispacciamento ed attuativa di obblighi imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

Conforme: Deliberazione 62/2018/E/eel.

Decisione del reclamo presentato dalla Società LENEREGIA S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Deliberazione 12 dicembre 2013 - 566/2013/E/eel

Termine minimo di presentazione del reclamo - violazione dell'art 3, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com - non sussiste

Il reclamo non può ritenersi inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, in quanto dalle evidenze documentali acquisite, nel caso di specie, risulta decorso il termine minimo di 45 giorni richiesto per presentare istanza di reclamo all'Autorità.

Decisioni relative a reclami ex art. 14, comma 2, lett. f-ter, D.Lgs. 387/2003

Decisione del reclamo presentato dalla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. per la revisione o rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel

Deliberazione 12 dicembre 2013 - 565/2013/E/eel

Deliberazioni Autorità - natura giustiziale - eccezione di inammissibilità istanza di riesame - non meritevole di accoglimento.

Le deliberazioni adottate dall'Autorità, pur definendo delle controversie, non hanno natura



giurisdizionale bensì giustiziale. Esse costituiscono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, non definitivi, e come tali sottoponibili per il riesame, ai fini dell'annullamento e/o riforma, alla medesima autorità amministrativa che tali provvedimenti ha adottato. Nel caso di specie, risulta pertanto ammissibile l'istanza di riesame avverso le deliberazioni 311/2013/eel e 312/2013/E/eel adottate dall'Autorità.

Istanza di riesame deliberazioni Autorità - eccezione di sopravvenuta improcedibilità - in ragione del ricorso del reclamante innanzi al giudice amministrativo - non meritevole di accoglimento.

Nella fattispecie, l'eccezione di sopravvenuta improcedibilità dell'istanza di riesame non può essere accolta in quanto la proposizione da parte del soggetto reclamante di ricorso dinanzi al giudice amministrativo non costituisce circostanza idonea a esimere l'Autorità dal concludere il procedimento di riesame, esprimendosi nel merito. Al procedimento di riesame non si applica necessariamente il rigido principio di alternatività tra tutela giurisdizionale e tutela amministrativa operante, ad esempio, nel rapporto tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, quando proposti entrambi nei confronti del medesimo provvedimento. Solo la natura intrinsecamente giurisdizionale, non riconoscibile al procedimento di riesame, giustificherebbe infatti l'applicazione del principio suddetto. La procedura di riesame culmina in un provvedimento amministrativo che, a differenza del decreto presidenziale che conclude la procedura avviata per la decisione del ricorso straordinario, non è assimilabile al giudicato amministrativo: detta tipologia di provvedimento amministrativo è impugnabile, infatti, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale fino allo scadenza dei termini previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa ENERGIA RASUN ANTERSELVA nei confronti di SELNET S.r.l. e di AZIENDA ELETTRICA ANTERSELVA S.r.l. Deliberazione 21 novembre 2013 - 522/2013/E/eel

Eccezione di nullità del reclamo per decadenza e per prescrizione - presunto superamento del termine di conclusione del procedimento (art. 6 deliberazione 188/2012/E/Com) - non meritevole di accoglimento.

La controversia oggetto di reclamo non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 6 della disciplina di cui alla deliberazione 188/2012/E/com, bensì riguarda l'erogazione del servizio di connessione di un impianto di produzione da fonte rinnovabile; il termine di conclusione del relativo procedimento è pertanto di sei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della citata disciplina. L'eccezione di nullità del reclamo per decadenza e per prescrizione, opposta dal gestore di rete non può, quindi, essere accolta.

Eccezione di improcedibilità e di inammissibilità del reclamo - presunta violazione del *ne bis in idem* - non meritevole di accoglimento.

Il reclamo non può ritenersi affetto né da improcedibilità né da inammissibilità, per violazione del principio di *ne bis in idem*, nel caso in cui manchi, in radice, il presupposto stesso del principio in esame. Nella fattispecie, il procedimento di trattazione del reclamo precedentemente proposto dal reclamante si è estinto per espressa rinuncia di quest'ultimo, in un momento antecedente all'adozione da parte dell'Autorità di qualsiasi provvedimento decisorio; l'Autorità dunque non si è mai espressa sulla res controversa. L'eccezione di improcedibilità e di inammissibilità del reclamo per presunta violazione del ne bis in idem non può, pertanto, essere accolta.

Decisione del reclamo presentato dalla Società DSG SOLARPARK VEGLIE 3 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Deliberazione 18 luglio 2013 - 312/2013/E/eel

Eccezione di inammissibilità del reclamo - per mancato invio della documentazione allegata al



reclamo - non meritevole di accoglimento.

L'eccezione di inammissibilità del reclamo per il mancato invio degli allegati è da ritenersi superata per effetto della successiva trasmissione, al gestore di rete, dei predetti allegati da parte dei reclamanti; ciò ha consentito, nel caso di specie, l'instaurarsi di un contraddittorio pieno ed effettivo, mettendo il gestore in condizione di rappresentare compiutamente la propria posizione.

Decisione del reclamo presentato dalle Società DSG SOLARPARK VEGLIE 1 S.a.s. e DSG SOLARPARK VEGLIE 2 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Deliberazione 18 luglio 2013 - 311/2013/E/eel

Eccezione di inammissibilità del reclamo - per mancato invio della documentazione allegata al reclamo - non meritevole di accoglimento.

L'eccezione di inammissibilità del reclamo per il mancato invio degli allegati è da ritenersi superata per effetto della successiva trasmissione, al gestore di rete, dei predetti allegati da parte dei reclamanti; ciò ha consentito, nel caso di specie, l'instaurarsi di un contraddittorio pieno ed effettivo, mettendo il gestore in condizione di rappresentare compiutamente la propria posizione.